

Salvatore Sbacchis

PIMUS

GUIDA OPERATIVA ALLA COMPILAZIONE

SOFTWARE ALLEGATO
CON MODELLO UNICO PER PONTEGGI SINGOLI E MULTIPLI

Seconda edizione
aggiornata al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.)



GRAFILL

Salvatore Sbacchis

PiMUS – GUIDA OPERATIVA ALLA COMPILAZIONE

ISBN 13 978-88-8207-299-5

EAN 9 788882 072995

Formulari, 13

Seconda edizione, settembre 2008

Sbacchis, Salvatore <1953->

PiMUS : guida operativa alla compilazione / Salvatore Sbacchis. – 2. ed. –

Palermo : Grafill, 2008

(Formulari ; 13)

ISBN 978-88-8207-299-5

1. Ponteggi – Costruzione.

690.0284 CDD-21

SBN Pal0213626

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2008

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Indice

▣	Presentazione	p.	9
▣	CAPITOLO 1		
	IL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO		
	DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	“	15
	Parte I		
	CHE COS'È IL PiMUS	“	17
	1.1. Il redattore del PiMUS	“	19
	1.2. Le opere che richiedono il PiMUS	“	20
	1.2.1. Ponteggio conforme	“	20
	1.2.2. Ponteggio difforme	“	21
	1.2.3. Ponteggio misto	“	21
	1.3. Gli utilizzatori e i requisiti del PiMUS	“	22
	1.4. Nota sul PiMUS e il POS (Piano Operativo di Sicurezza)	“	25
	1.5. Conclusioni	“	25
	Parte II		
	GLI ASPETTI E I RIFERIMENTI NORMATIVI	“	27
	2.1. Il percorso legislativo del Testo Unico sulla Sicurezza	“	27
	2.2. Elenco delle norme sulla sicurezza	“	29
	2.3. Nomenclatura delle definizioni correnti	“	32
	Parte III		
	I CONTENUTI E LA REDAZIONE DEL PiMUS	“	37
	Premessa	“	37
	Le voci del PiMUS	“	38
	[A] Le operazioni preliminari alla redazione del PiMUS	“	38
	[A.1] Il redattore del PiMUS	“	38
	[A.2] Gli utilizzatori dei PiMUS	“	38
	[A.3] Le indicazioni del cantiere utili al PiMUS	“	39

[A.4]	La descrizione relativa all'opera da realizzare	p.	39
[A.5]	La presa visione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)...	"	40
[A.6]	La scelta del/i tipo/i di ponteggio/i metallico/i.....	"	40
[A.7]	Gli schemi di montaggio	"	41
[A.8]	Il progettista del ponteggio	"	41
[A.9]	I dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI)	"	42
[A.10]	L'allestimento dell'area di deposito temporaneo degli elementi del ponteggio.....	"	42
[A.11]	L'allestimento dell'area per il montaggio del ponteggio.....	"	42
[B]	Il montaggio del ponteggio (o parte di esso)	"	43
[B.1]	La verifica dello stato degli elementi del ponteggio prima del loro impiego	"	44
[B.2]	Verifica delle condizioni di planarietà, regolarità e resistenza del piano di posa del ponteggio	"	45
[B.3]	Il tracciamento del ponteggio	"	46
[B.4]	La creazione del primo livello.....	"	46
[B.5]	La sistemazione degli ancoraggi del primo livello	"	48
[B.6]	Il posizionamento della segnaletica relativa al ponteggio	"	50
[B.7]	La creazione del secondo livello del ponteggio	"	50
[B.8]	La disposizione dei sistemi di protezione anti caduta individuali (imbracature di sicurezza)	"	53
[B.9]	La creazione del terzo livello di ponteggio.....	"	53
[B.10]	La creazione degli ancoraggi del terzo livello	"	53
[B.11]	La sistemazione dei mezzi di sollevamento in quota degli elementi componenti il ponteggio.....	"	53
[B.12]	La creazione del primo parasassi o mantovana	"	54
[B.13]	La creazione del quarto livello.....	"	54
[B.14]	La prosecuzione del ponteggio fino alla quota stabilita	"	55
[B.15]	Il raggiungimento della quota stabilita e fine delle operazioni di montaggio	"	56
[C]	L'uso del ponteggio	"	56
[C.1]	Il documento di consegna del ponteggio dell'impresa montatrice alla/e ditta/e incaricata/e dei lavori.....	"	56
[C.2]	L'uso corretto del ponteggio	"	57
[C.3]	La verifica periodica degli elementi del ponteggio	"	57
[C.4]	Gli interventi prevenzionali in caso di condizioni meteorologiche avverse.....	"	58
[D]	Le trasformazioni del ponteggio	"	58
[D.1]	La/e impresa/e incaricata/e della trasformazione del ponteggio	"	58

[D.2]	Le indicazioni relative alla parte di ponteggio in trasformazione	p.	59
[D.3]	Gli obblighi relativi alla parte di ponteggio in trasformazione	"	59
[E]	Lo smontaggio del ponteggio	"	60
[E.1]	La/e Impresa/e incaricata/e dello smontaggio del ponteggio	"	60
[E.2]	Le indicazioni relative alla parte di ponteggio in dismissione	"	60
[E.3]	Il ripristino del sistema di trasporto a terra dei componenti del ponteggio	"	60
[E.4]	Le predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza)	"	61
[E.5]	Lo smontaggio progressivo dei parasassi o mantovane	"	61
[E.6]	Lo smontaggio progressivo dei livelli del ponteggio fino a terra	"	61
[E.7]	La rimozione progressiva degli ancoraggi	"	62
[E.8]	La rimozione delle basette e ripristino delle condizioni iniziali del terreno	"	62
 Parte IV			
	SITUAZIONI PARTICOLARI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO	"	63
	Introduzione	"	63
[F]	Ponteggio con partenza ravvicinata	"	64
[F.1]	Verifica della planarietà, regolarità e resistenza del piano d'appoggio	"	64
[F.2]	Tracciamento del ponteggio	"	64
[F.3]	Creazione del primo livello ristretto	"	64
[F.4]	La sistemazione degli ancoraggi del primo livello	"	64
[F.5]	Montaggio del secondo livello di ponteggio	"	65
[F.6]	Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza)	"	66
[F.7]	Creazione del terzo livello e successivi di ponteggio	"	66
[F.8]	Realizzazione degli ancoraggi	"	66
[F.9]	Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio	"	66
[F.10]	Realizzazione della mantovana o parasassi	"	66
[F.11]	Raggiungimento della quota stabilita	"	66
[G]	Creazione di una parte di ponteggio a sbalzo mediante installazione di mensola	"	67
[G.5]	Creazione del secondo livello di ponteggio	"	67
[G.6]	Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza)	"	67

[G.7]	Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio	p.	67
[G.8]	Montaggio dei livelli successivi di ponteggio fino alla quota d'inizio di un aggetto	"	67
[G.9]	Creazione di un aggetto mediante mensole	"	67
[G.10]	Creazione dei livelli di ponteggio in aggetto (sopra le mensole)	"	67
[H]	Ponteggio dotato di passo carraio	"	68
[H.1]	Verifica della planarietà, regolarità e consistenza del piano d'appoggio al suolo	"	68
[H.2]	Tracciamento del ponteggio	"	68
[H.3]	Creazione del primo livello di ponteggio	"	68
[H.4,5]	Interruzione e ripresa del primo livello di ponteggio per realizzare il vano per il passo carraio	"	68
[H.6]	Creazione degli ancoraggi al primo livello	"	69
[H.7]	Creazione del secondo e terzo livello di ponteggio	"	69
[H.8,9]	Interruzione e ripresa del secondo e terzo livello di ponteggio (in corrispondenza del vano per il passo carraio)	"	69
[H.10]	Predisposizione delle imbracature di sicurezza individuali nei sistemi di protezione anticaduta	"	69
[H.11]	Creazione degli ancoraggi al terzo livello	"	69
[H.12]	Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio	"	69
[H.13]	Creazione del primo parasassi o mantovana sulle parti di ponteggio accanto al vano per il passo carraio	"	69
[H.14]	Creazione del passo carraio	"	70
[H.15]	Completamento del primo parasassi (mantovana) per la parte di ponteggio in corrispondenza del passo carraio ..	"	70
[H.16]	Creazione del quarto livello (e successivi) di ponteggio	"	70
[H.17]	Raggiungimento della quota stabilita e termine delle operazioni di montaggio del ponteggio	"	70
▣	CAPITOLO 2	"	71
Parte V			
SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL PiMUS			
E DOCUMENTI ALLEGATI			
▣	SCHEMA DEL PiMUS PER PONTEGGI A TUBI E GIUNTI	"	71
▣	SCHEMA DEL PiMUS PER PONTEGGI		
	A TELAI PREFABBRICATI	"	85
▣	SCHEMA DEL PiMUS PER PONTEGGI A MONTANTI		
	E TRAVERSI PREFABBRICATI MULTIDIREZIONALI	"	97

▣ MODELLO UNICO DI PiMUS	p.	111
▣ MODULISTICA ALLEGATA AL PiMUS	"	149
Mod. 1. Scheda identificativa Impresa	"	151
Mod. 2. Scheda identificativa lavoratore autonomo	"	153
Mod. 3. Dichiarazione del datore di lavoro relativa all'esperienza professionale acquisita (articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 81/2008)	"	155
Mod. 4. Scheda di verifica degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio – ponteggi metallici a telai prefabbricati	"	156
Mod. 5. Scheda di verifica degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio – ponteggi metallici a telai e trasversi prefabbricati	"	160
Mod. 6. Scheda di verifica degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio – ponteggi metallici a tubi e giunti	"	164
Mod. 7. Scheda di verifica del ponteggio durante l'uso	"	168
Mod. 8. Verifica dei programmi dei lavori, e dei piani operativi	"	171
 <i>Schede di aggiornamento PiMUS</i>		
Mod. 9. Scheda interventi sul ponteggio	"	173
Mod. 10. Scheda sostituzione personale addetto al ponteggio	"	174
Mod. 11. Scheda consegna ponteggio fra ditte	"	175
Mod. 12. Scheda interventi sul ponteggio e variazioni al PiMUS	"	176
▣ GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	"	179
1. Introduzione al CD-ROM allegato	"	179
2. Requisiti hardware e software per l'installazione	"	179
3. Procedura per la richiesta della <i>password utente</i>	"	179
4. Procedura di installazione per gli utenti MS Windows	"	180
5. Procedura di installazione per gli utenti Macintosh	"	181
6. Procedura per la registrazione del software	"	181
7. Utilizzo del software in ambiente MS Windows	"	181
8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh	"	182

Presentazione

Il presente volume *PiMUS, Guida operativa alla compilazione*, affronta le tematiche relative alla redazione del Pi.M.U.S., il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi fissi, entrato a far parte degli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza degli operai che lavorano in quota. L'obbligo della redazione di tale documento viene ribadito nell'articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 entrato in vigore dal 15 maggio 2008. Col nuovo decreto legge, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (TUSL), il datore di lavoro diventa l'attore principale nel controllo degli accorgimenti sulla sicurezza, e richiamato ad ottemperare a una serie di operazioni elencate all'interno della Sezione V del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, l'articolo n. 136, al paragrafo 1, recita: *“Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”*.

Al datore di lavoro prima e al preposto dopo, quindi, viene assegnato il ruolo di figure principali responsabili per la sicurezza dei ponteggi. Il datore di lavoro potrà predisporre a mezzo di persona competente (in genere un architetto o un ingegnere, purché iscritti ai rispettivi albi professionali) un Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, appunto il PiMUS.

Le linee guida che portano tale persona competente alla compilazione del PiMUS sono quelle contenute all'interno dell'Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare nella Sezione IV dedicata ai “Ponteggi e impalcature in legname”. Con tale documento il legislatore ha certamente voluto predisporre un documento che garantisca il ponteggio non solo durante le sue fasi d'uso ma durante tutte le sue fasi a conferma dell'importanza delle strutture accessorie (ponteggi, puntelli, sostegni, trabatelli, ponti, andatoie, eccetera) nelle costruzioni e senza le quali nessuna opera di architettura e ingegneria sarebbe possibile.

Il PiMUS quindi è stato suddiviso in cinque parti.

La prima e la seconda parte sono dedicate all'introduzione al PiMUS; la terza descrive le voci necessarie alla sua compilazione; la quarta contiene alcuni casi speciali nella redazione del PiMUS; una quinta contiene le guide necessarie alla redazione del PiMUS per ponteggi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a telai e traversi prefabbricati multidirezionali. Un "Modello Unico di PiMUS", infine, consente di compilare un PiMUS misto, nel ci sia in cantiere un uso simultaneo di diversi tipi di ponteggio.

Per la redazione del PiMUS sono stati rispettati i tempi cronologici di permanenza del ponteggio in cantiere, dal momento del suo arrivo e dell'organizzazione degli spazi in cantiere fino al suo smontaggio e allontanamento.

Per sommi capi il PiMUS è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

- una parte iniziale dedicata alle descrizioni utili all'identificazione del cantiere, del committente, i lavori da svolgere, l'impresa incaricata di svolgere i lavori e quant'altro per definire i sistemi di sicurezza adottati e le scelte "tecniche" sui ponteggi;
- una parte centrale con le procedure operative riguardanti il montaggio, l'uso e lo smontaggio di ponteggi standard e di ponteggi fuori schema che bisognano di progetto specifico da allegare al PiMUS;
- una parte finale dedicata agli allegati e i modelli necessari per la gran parte dei controlli periodici obbligatori sullo stato di efficienza del ponteggio.

Attraverso "I contenuti e la redazione di PiMUS" del terzo capitolo del volume e attraverso "Gli Schemi per la redazione del PiMUS e allegati" contenuti nella quinta parte, il compilatore del PiMUS disporrà di una varietà di modi per descrivere le fasi di "esistenza" del ponteggio in cantiere così come imposto dalla normativa.

I PiMUS proposti nel presente testo, infatti, sono stati redatti in forma cronologica aperta in modo da potere essere adattati di volta in volta secondo le necessità specifiche dell'utente.

Ciò per una ovvia ragione. Che risulterebbe impresa impossibile per chiunque racchiudere in un solo PiMUS tutte le esigenze e le particolarità che un professionista deve affrontare ogni volta che si trova a dovere organizzare un ponteggio. In questo modo la "persona competente" con opportune modifiche, aggiunte, o anche esclusioni, può redigere il PiMUS più corrispondente alle proprie necessità.

Si ribadisce ancora una volta il concetto che sta alla base della norma e nello spirito del legislatore: il PiMUS non è un documento chiuso, ma è e rimane un documento "aperto" che deve seguire passo passo il ponteggio durante tutto il suo tempo di permanenza in cantiere.

Solo attraverso il PiMUS aperto e l'aggiornamento periodico di tutti i suoi allegati gli operai potranno prendere coscienza di tutte le varianti, aggiunte, passaggi, e anche omissioni, necessarie agli operai che dovranno usare il ponteggio e ai pontisti incaricati delle trasformazioni e dello stesso smontaggio del ponteggio.

Tra le novità introdotte dal decreto c'è da rilevare la valutazione da parte del committente del possesso dei requisiti delle imprese appaltate a svolgere il compito. Obbligo richiamato dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese, obbligatorio per il committente o un suo delegato, consiste nell'esame della documentazione delle imprese che entrano in cantiere al fine di valutarne i requisiti minimi necessari per la realizzazione del progetto. Se in regime del vecchio D.Lgs. n. 494/1996, il requisito minimo era l'iscrizione alla CCIAA pertinente alla categoria di lavori che l'impresa doveva eseguire. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), per l'installazione dei ponteggi le cose cambiano radicalmente. L'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, tra gli obblighi a cui è sottoposto il committente, al comma 9, viene imposto che: *"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII"*. Fermo restando alla categoria ponteggio, il committente, per ottemperare al comma 1, lettera c) dell'Allegato XVII, prima di dare incarico a una impresa per l'installazione di un ponteggio deve controllare la *"specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali"*.

Altra novità, la gran mole di leggi e decreti abrogati dal D.Lgs. n. 81/2008, quali:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- l'articolo 36-*bis*, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Dal 15 maggio 2008 vengono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la materia disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e incompatibili con lo stesso.

In realtà molti degli articoli abrogati non scompaiono completamente ma spesso immutati sono stati fatti migrare all'interno del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Si prendano ad esempio i decreti legislativi n. 493/1996 e n. 494/1996 che piuttosto che "abrogati" sono "migrati" all'interno dei Titoli IV e V del nuovo D.Lgs. n. 81/2008.

Nella seguente tabella si riporta a titolo esemplificativo la corrispondenza tra gli articoli 1-23 del D.Lgs. n. 494/96 e gli articoli 88-160 del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, relativi ai Cantieri temporanei e mobili.

D.Lgs. n. 494/1996	Nuovo D.Lgs. n. 81/2008
articolo 1	articolo 88
articolo 2	articolo 89
articolo 3	articolo 90
articolo 4	articolo 91
articolo 5	articolo 92
articolo 6	articolo 93
articolo 7	articolo 94
articolo 8	articolo 95
articolo 9	articolo 96
articolo 10	articolo 97
articolo 11	articolo 98
articolo 12	articolo 99
articolo 13	articolo 100
articolo 14	articolo 101
articolo 15	articolo 102
articolo 16	articolo 103
articolo 17	articolo 104
articolo 18	
articolo 19	
articolo 20	articolo 157
articolo 21	articolo 158
articolo 22	articolo 159
articolo 23	articolo 160
All. I	All. X
All. II	All. XI
All. III	All. XII
All. IV	All. XIII
All. V	All. XIV

Allo stesso modo si può osservare come gli articoli del D.Lgs. n. 493/1996 sono migrati all'interno del Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 (articoli 161-166), relativi alla Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.

D.Lgs. n. 494/1996	Nuovo D.Lgs. n. 81/2008
articolo 1	articoli 161-162
articolo 2	articolo 163
articolo 3	
articolo 4	articolo 164
articolo 5	
articolo 6	
articolo 7	
articolo 8	articoli 165-166
All. I	All. XXIV
All. II	All. XXV
All. III	All. XXVI
All. IV	All. XVII
All. V	All. XVIII
All. VI	All. XXIX
All. VII	All. XXX
All. VIII	All. XXXI
All. IX	All. XXXII

Il PiMUS del D.Lgs n. 81/2008, quindi, non scrive nulla di nuovo rispetto al panorama legislativo precedente in materia di sicurezza dei lavoratori in quota. La novità semmai consiste nel suo carattere più "aperto". Cioè, nella possibilità di segnalare attraverso il PiMUS tutte le modifiche che vengono apportate continuamente al ponteggio durante la sua permanenza in cantiere.

In tal modo, fino all'ultima fase dello smontaggio, gli operai e i pontisti possono prendere visione della configurazione attuale del ponteggio.

L'autore

Capitolo 1

Il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi

Parte I

Che cos'è il PiMUS

Il PiMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) è un documento voluto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato sulla G.U.R.I. 30-04-2008, n. 101 – s.o. n. 108). Il nuovo decreto entrato in vigore dal 15 maggio 2008 stabilisce che dovrà essere il datore di lavoro a provvedere alla redazione del PiMUS a mezzo di persona competente. Il PiMUS, quindi, diventa un obbligo per il datore di lavoro dell'impresa e ne dovrà curare il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in cantiere. Con ciò l'intenzione del legislatore è anche quella di garantire un ponteggio realizzato secondo i bisogni e gli schemi reali che la natura della costruzione e dei luoghi impongono man mano che la costruzione per la quale serve il ponteggio viene completata. La novità sostanziale e innovativa è che col nuovo decreto, il ponteggio non è più considerata una struttura "costante", immutata dall'inizio alla fine della sua presenza in cantiere, ma una struttura di appoggio alla realizzazione della costruzione che si adatta e subisce continui cambiamenti durante tutta la sua permanenza in cantiere. Il PiMUS rappresenta quindi una specie di "Diario di bordo" del ponteggio sul quale si annotano gli interventi e i cambiamenti che il ponteggio subisce da quando viene trasportato e montato in cantiere fino al suo smontaggio e allontanamento.

Di seguito si riportano per esteso i requisiti minimi del Pi.M.U.S. contenuti nell'Allegato XXII richiamato dagli articoli 134 e 136 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli articoli che richiamano il Pi.M.U.S. all'interno del D.Lgs. n. 81/2008 sono l'articolo 134 e l'articolo 136.

Art. 134

Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'*Allegato XXII* del presente Titolo.

...

Art. 136

Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

...

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

I contenuti minimi del Pi.M.U.S. richiamato dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 81/2008) sono quelli dell'Allegato XXII.

1. dati identificativi del luogo di lavoro;
2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. identificazione del ponteggio;
5. disegno esecutivo del ponteggio;
6. progetto del ponteggio, quando previsto;
7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (*"piano di applicazione generalizzata"*):
 - 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
 - 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
 - 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
 - 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
 - 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;

- 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 117;
- 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
- 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
- 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad esempio l'Allegato XIX).

1.1. Il redattore del PiMUS

Su chi debba essere il compilatore del PiMUS non è chiarito dalla norma. Come non sono descritte le competenze specifiche che la persona competente deve possedere. Di sicuro c'è che tra le norme introdotte col D.Lgs. n. 81/2008, c'è che gli addetti alla realizzazione del ponteggio e del PiMUS devono avere svolto un apprendistato specifico e ottenuto un attestato di frequenza a un corso specifico strutturato in tre moduli.

Consistenti in un modulo giuridico di 28 ore, un modulo tecnico di 52 ore e un modulo pratico di 24 ore, oltre a un corso di aggiornamento di 40 ore dopo ogni quinquennio.

Mentre non si hanno indicazioni precise su chi debba essere il redattore del PiMUS, se ne ha una molto precisa su chi debba invece essere il "Datore di lavoro". Per l'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, questi è *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*.

Anche se citata come “persona competente”, il decreto non esclude che tale persona possa essere il professionista abilitato, architetto o ingegnere iscritto a un ordine professionale, come pure non si esclude che possa trattarsi di un colui o di una colei che abbiano appreso i “Criteri metodologici per l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi) all’interno del modulo di addestramento di 16 ore previsto dall’Allegato XIV dove sono elencati i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Rimane comunque fuori dubbio, al momento, che in taluni casi, le uniche figure autorizzate a operare la compilazione tecnica del ponteggio all’interno del PiMUS rimangono quelle di un ingegnere o di un architetto abilitati all’esercizio della professione, come già previsto dall’articolo 133 del D.Lgs. n. 81/2008. come nel caso di ponteggi che necessitano di progetto specifico, come nel caso che l’altezza del ponteggio superi i 20 metri, oppure viene costruito difforme dagli schemi-tipo a cui fanno riferimento i libretti di autorizzazione ministeriale (articolo 131, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).

Dunque, a curare la redazione del PiMUS dovrà essere il datore di lavoro, ma per le difficoltà tecniche-costruttive che presenta l’installazione di un ponteggio, si è portati a ritenere che in questi casi il datore di lavoro deve necessariamente attingere alle specifiche professionalità di un ingegnere o architetto abilitati alla professione. Uniche figure in grado di valutare il rapporto causa-effetto intrinseco nelle strutture di supporto e di ausilio alle costruzioni (si veda a proposito dello stesso autore e della stessa casa editrice il libro *Ponteggi. Guida teorico pratica per la realizzazione, l’uso e la manutenzione*). Qualunque sia la “persona competente” che abbia redatto il PiMUS, questi va messo a disposizione del “preposto” che vi andrà annotando via via tutte le variazioni che il ponteggio subisce durante la sua permanenza in cantiere.

In assenza di “persona con specifiche competenze” o titoli, non si esclude nemmeno che tale scelta possa ricadere tra le responsabilità acquisite del datore di lavoro (che rimane comunque escluso dai calcoli del ponteggio).

Nulla vieta a questi di occuparsi, nei casi speciali, anche della redazione del PiMUS e dei calcoli statici di verifica del ponteggio o di sue parti, se egli stesso è in possesso del titolo di ingegnere o di architetto abilitato e in possesso delle nozioni tecnico-professionali specifiche.

1.2. Le opere che richiedono il PiMUS

Sugli schemi e i grafici richiesti relativi al montaggio del ponteggio possono essere previsti tre casi:

1.2.1. Ponteggio conforme

Il ponteggio è eseguito rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del fabbricante e gli schemi-tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale.

In questo caso il PiMUS deve contenere i disegni dello sviluppo del ponteggio sulla pianta della costruzione e sui prospetti dei fabbricati.

Sui disegni dovranno essere evidenziati:

- i diversi tipi di ponteggi utilizzati (marca e modello);
- il riferimento agli schemi tipo, dedotti dal libretto di autorizzazione ministeriale, adottati per la realizzazione di ogni parte del ponteggio;
- tipi di ancoraggio da realizzare e loro posizionamento. I disegni devono essere realizzati in scala almeno 1:100.

1.2.2. Ponteggio difforme

Il ponteggio è eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e/o dagli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriale o è realizzato con uso promiscuo di elementi di diversi ponteggi.

In questo caso al PiMUS dovrà essere allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto abilitati alla libera professione (articolo 133, D.Lgs. n. 81/2008).

I casi in cui è previsto il progetto statico sono in parte elencati all'interno della C.M. n. 149/1985. In sintesi:

- i ponteggi alti oltre 20 m (misurati dal piano d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto);
- realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale;
- comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo;
- con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale;
- con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale;
- con una superficie esposta all'azione del vento presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni);
- nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (circolare del Ministero del lavoro 23 maggio 2003, n. 20).

In questi casi il progetto dovrà contenere:

- a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo (piante, prospetti e sezioni se necessario).

1.2.3. Ponteggio misto

Il ponteggio è eseguito in parte secondo quanto previsto nel caso "1.2.1" e in parte secondo quanto previsto nel caso "1.2.2".

Naturalmente le parti afferenti ad ogni caso devono essere ben distinte tra di loro. In questo caso al PiMUS si deve allegare una planimetria dove sono individuate le diverse zone in cui saranno montati i ponteggi di cui al primo caso e quelli di cui al

secondo caso. Le documentazioni da allegare al piano sono quelle previste per il primo e secondo caso.

1.3. Gli utilizzatori e i requisiti del PiMUS

Una volta completato, il PiMUS verrà messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza degli operai che lavorano sui ponteggi. In questo modo il legislatore ribadisce il concetto, più volte espresso con il D.Lgs. n. 81/2008, che è il “preposto” ad assumere la responsabilità della realizzazione e mantenimento in efficienza delle opere provvisorie come i ponteggi. Sulla custodia del PiMUS, non è proprio necessario che debba trovarsi in cantiere, in quanto potrebbero essere necessarie continue modifiche o aggiornamenti del ponteggio. E anche perché le modalità d'uso di un ponteggio rimangono quelle già dettagliatamente espresse nella Circolare Ministeriale n. 46 del luglio 2000.

Non è da escludere inoltre che il ponteggio sia montato da una ditta, utilizzato da un'altra e modificato durante il tempo d'uso e smontato da altre ancora. Con l'intervento di maestranze diverse di volta in volta da quelle che hanno montato il ponteggio, il PiMUS rappresenta un piano operativo redatto in modo aperto e non chiuso. Deve essere semplice, di facile ed immediata lettura e adeguato alla capacità di lettura dei destinatari del documento, specialmente quando a “leggerlo” sono chiamati operai provenienti da uno Stato della Comunità Europea diverso da quello italiano.

Per sommi capi, le voci principali contenute nel PiMUS comprendono:

1. Riferimenti relativi al tipo di ponteggio che si utilizzerà, la marca, l'autorizzazione ministeriale, le omologazioni, ecc., nonché in premessa la localizzazione del cantiere corredata da tutte le notizie riguardanti le ditte (lavori speciali, subappalto, ecc.) che utilizzeranno il ponteggio per tutto il tempo che rimarrà montato in cantiere.

Un disegno esecutivo del ponteggio riportante i riferimenti, anche schematici, dell'opera da asservire. In genere viene redatto uno stralcio planimetrico della zona del cantiere in cui dovrà essere montato il ponteggio completo di prospetti con l'ingombro schematico delle stilate del ponteggio. Per il disegno esecutivo del ponteggio è legittimo supporre che la completa e corretta redazione di un PiMUS preveda tutti gli elementi contemplati dall'Allegato XXII, richiamato dall'articolo 134 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla compilazione del disegno esecutivo.

Giova ricordare che il disegno dettato dal D.P.R. n. 164/1956, indipendente dalla conformazione e dalle caratteristiche del ponteggio, deve essere sempre presente in cantiere anche quando il ponteggio presenta le caratteristiche previste negli schemi tipo contenuti nell'autorizzazione ministeriale. Ciò in virtù della corretta applicazione del comma 1, articolo 136 del D.Lgs. n. 81/2008. Se, viceversa, il disegno esecutivo è assente, questi dovrà essere integrato all'interno del PiMUS.

2. L'individuazione delle parti costitutive del ponteggio dal punto di vista geometrico. Ossia i suoi particolari costruttivi relativamente agli elementi che dovranno essere assemblati, come correnti, diagonali, montanti, ecc.

3. La/e squadra/e di lavoratori addetti al ponteggio.
4. La descrizione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) che i lavoratori dovranno usare.
5. Descrizione delle attrezzature di sollevamento impiegate, come argani a mano, a motore, ecc..
6. Indicazione delle regole generali da osservare durante le operazioni, riguardo la sicurezza dei lavoratori e il corretto montaggio degli elementi del ponteggio.
A tal proposito possono essere prescritte le seguenti regole:
 - il piano d'appoggio deve garantire una sufficiente resistenza durevole nel tempo, da verificare preliminarmente;
 - la ripartizione del carico sul piano d'appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso;
 - durante il montaggio del ponteggio verificare frequentemente la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo che gli impalcati siano accostati all'opera in costruzione;
 - controllare frequentemente la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;
 - controllare frequentemente l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;
 - controllare la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali e telai di parapetto;
 - verificare la messa in opera degli ancoraggi seguendo il progredire del montaggio in conformità ai disegni esecutivi.
7. Una descrizione dettagliata, passo passo, delle operazioni da eseguire per il corretto montaggio del ponteggio, specie per ciò che riguarda l'utilizzo di elementi speciali, partenza su suolo inclinato, partenza ristretta, mantovana, passi carrai, accessorie, ecc..

Riguardo agli ultimi due punti (6. e 7.) le linee guida suggeriscono di indicare procedure e sequenze in modo tale che la squadra di montaggio sia seguita nell'esecuzione del proprio lavoro, in modo sicuro e tale da limitare il più possibile la discrezionalità dei montatori che potrebbe causare situazioni impreviste che nessun progetto, tanto meno un PiMUS ben dettagliato, può prevedere.

Inoltre, la descrizione riportata nel punto 7 può essere svolta passo dopo passo assegnando alcune sequenze sin dall'inizio:

- a) Eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo mettendo in opera i fili fissi in corrispondenza dei montanti interni (quelli dal lato dell'opera servita).
- b) In corrispondenza dei punti in cui dovranno poggiare le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 cm con funzione di elementi di ripartizione. Quando, impiegando basette regolabili, la parte superiore del primo traverso viene portata ad un'altezza superiore a 205 cm, le piastre di base delle basette devono essere fissate (ad esempio mediante chiodi) agli elementi di ripartizione che, in questo caso, devono interessare almeno due montanti contigui.

- c) Porre in opera le basette.
 - d) Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali ed i correnti.
 - e) Porre in opera i traversi di collegamento delle basi dei montanti dei telai.
 - f) Operando dal piano di campagna (cioè dal basso) mettere in opera le tavole di impalcato del primo piano.
 - g) Operando dal basso mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso dei telai a quota + 2,00 ml.
 - h) Fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico.
 - i) Mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole.
 - l) Operando dal piano di campagna mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza delle prime tre campate, a partire da sinistra guardando la facciata, sulla parte interna del ponteggio. Alle estremità della linea devono essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di posizionamento (collegato alla cintura di sicurezza dell'addetto) di scorrere oltre quel punto e quindi di avvicinarsi alla testata del ponteggio non protetto dalla caduta verso il vuoto.
8. Le precauzioni urgenti da adottare in caso di repentini e improvvisi cambiamenti delle condizioni meteorologiche (pioggia, vento, sisma, ecc).
9. Istruzioni per la conservazione dello stato di efficienza dell'opera provvisoria nel tempo, incluso eventuali indicazioni di interventi di manutenzione periodiche necessarie attraverso un piano o un programma di controlli da parte della ditta che utilizza il ponteggio. Riguardo a questo punto, il PiMUS non si occupa dei lavori svolti sul ponteggio una volta che è stato montato, in quanto di ciò continuano ad occuparsene il P.S.C. e il P.O.S., oltre naturalmente quanto è stato già prescritto all'interno del progetto esecutivo.
10. Descrizione dettagliata delle operazioni da osservare nella fase di smontaggio. In merito a questo punto, si fa osservare che la sequenza inversa del montaggio, lo smontaggio, molto spesso per diverse varianti tecniche occorse durante l'uso potrebbe non coincidere con quella iniziale del montaggio. La sequenza di montaggio eseguita al contrario, quindi lo smontaggio, necessita di una pianificazione più dettagliata rispetto al montaggio. Dovranno essere elencate le operazioni necessarie, specialmente se il ponteggio ha subito fino all'ultimo giorno d'uso sostanziali modifiche che l'addetto allo smontaggio potrebbe ignorare, come ad esempio il cambio, l'incremento o lo spostamento di qualche ancoraggio.

Il PiMUS, quindi, si dovrà occupare nello specifico di tutti quegli accorgimenti generali necessari alla realizzazione e al mantenimento di un ponteggio efficiente e funzionale adatto verso l'opera e i lavori che si intendono andare a svolgere in quota, conforme a un progetto specifico, pianificando le sue fasi di montaggio, uso e manutenzione di volta in volta secondo un progetto specifico.

1.4. Nota sul PIMUS e il POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Questi due documenti con finalità diverse, secondo alcuni esperti, potrebbero in alcuni casi essere redatti in un solo documento. Si ritiene che se stilati separatamente potrebbero generare una commistione. In alcuni casi si suggerisce di redigere i due piani in un solo documento. Il seguente esempio potrà chiarire le difficoltà pratiche provenienti da una simile circostanza.

L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento delle facciate di un edificio e subappalta alla ditta B la realizzazione del ponteggio.

La ditta B redige il PIMUS, e finito di montare il ponteggio se ne va.

È chiaro che la responsabilità della conservazione a norma del ponteggio rimane di chi lo utilizza, e in questo caso sempre della Impresa A, ma anche di una eventuale ditta C subappaltata per svolgere alcune opere edili. Poi, con un documento di affidamento, passa alla ditta D, alla ditta E, e così via. Con, ad ogni cambio d'impresa, di una nuova redazione di un documento di "Consegna del ponteggio montato al committente". E della cui manutenzione rimarrà responsabile il preposto della prima impresa appaltatrice, l'impresa A che ne rimane il responsabile.

Completati i lavori, alla fine, torna la ditta B che aveva montato il ponteggio, per smontarlo e portarlo via.

A questo punto, si è verificato che ogni ditta, a turno, ha dovuto rispettare il proprio POS. La ditta B che aveva il compito di montare e smontare il ponteggio, che doveva rispettare il suo POS avrà valutato i rischi provenienti dalle operazioni di "montaggio" e "smontaggio", del prelievo e trasporto degli elementi del ponteggio dal magazzino al cantiere e viceversa per il ritorno. L'Impresa A, nel suo POS (e nel PIMUS) dovrà tenere conto nell'uso delle altre ditte (C, D, E, ecc.) che ognuna per conto proprio, avranno redatto anche loro un POS che probabilmente avrà poco che fare col PIMUS della ditta A, se non rispettare le raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell'integrità del ponteggio passante di volta in volta da un'impresa ad un'altra.

Ricordando che POS e PIMUS devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel PSC (delimitazioni delle aree di cantiere destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli elementi del ponteggio; viabilità interna ed esterna degli automezzi che trasportano il ponteggio) solo nel caso in cui l'Impresa A utilizzi un ponteggio di sua proprietà e adoperi suo personale è richiesto un solo POS. In questo caso i due documenti, il POS e il PIMUS, potrebbero essere integrati nel solo PIMUS. Non come mere prescrizioni di sicurezza, ma come una analisi e valutazione dei rischi e particolari misure di sicurezza come richiesti dall'articolo 181 del D.Lgs. n. 81/2008 per la redazione del DVR e di cui il POS ne è un'appendice.

1.5. Conclusioni

Dopo questa premessa di tipo generale, si può affermare che, anche per i ponteggi, la nuova normativa mette "nero su bianco" su un aspetto importante della progettazione: quella relativa alla sicurezza nei cantieri, già in buona parte contemplata e condivisa da altre normative esistenti da tempo a partire dal D.P.R. n. 164/1956 fino al

D.Lgs. n. 81/2008. L'obiettivo del legislatore europeo e di chi ne ha curato la versione italiana, è quella di definire meglio alcuni aspetti rivolti alla sicurezza del lavoratore durante le fasi di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio del ponteggio. In questo documento gli operatori occupati in questo delicato compito potranno facilmente attingere a tutte le informazioni necessarie affinché le varie attività legate alla "vita" del ponteggio stesso in cantiere vengano intraprese con maggiore sicurezza.

Si ricorda infine che il D.Lgs. n. 81/2008 non si occupa soltanto di ponteggi, ma anche di altre tipologie di attrezzature per lavori in quota, come l'"impiego di scale a pioli" (articolo 113, D.Lgs. n. 81/2008) e l'"impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi" (articolo 116, D.Lgs. n. 81/2008).

Anche se non si fa espresso riferimento ai ponteggi su ruote (trabatelli), l'utilizzo dei ponteggi su ruote è subordinato, anch'esso, alla redazione di un documento. Considerata la semplicità e la ripetitività per tali modelli, difficilmente modificabili, risulta accettabile un PiMUS generalizzato basato nel rispetto degli standard previsti dai fabbricanti, eventualmente integrandolo con informazioni utili verso altre possibili realizzazioni secondo un manuale compilato in accordo con le norme UNI EN 1004 (Allegato XXIII, comma 1, lettera e).